

COMUNE DI LUCITO

STATUTO

Delibera n. 7 del 24/1/2004.

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Lucito è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
4. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
5. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
6. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
7. Il Comune, per il raggiungimento dei fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
8. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e del patrimonio ambientale, storico ed artistico ed allo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali nel rispetto della salubrità e della sicurezza.

9. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Territorio e sede comunale

1. Il Comune è costituito dalle Contrade storicamente conosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune, risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica, si estende per Ha 3.127 e confina con i Comuni di: Castelbottaccio-Civita Campomariano-Trivento-S. Angelo Limosano-Limosano-Petrella Tifernina-Castellino del Biferno-Morrone del Sannio.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Comune di Lucito in Piazza V. Veneto n. 5.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede del comune.
5. In casi del tutto eccezionali, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e Commissioni in altra sede.

Art. 4 Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore

1. Il Comune negli atti si identifica con il proprio nome e con lo stemma raffigurante una elle maiuscola bianca con sopra tre stelle bianche su sfondo celeste con un ramoscello di olivo sul lato sinistro ed un ramoscello di quercia sul lato destro, uniti alla base con un nastro rosso sormontato da una corona con nove torri.
2. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze pubbliche, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone, che riproduce lo stemma su sfondo blu.
3. La fascia tricolore che è il distintivo del Sindaco, da portarsi a tracolla, è completato con lo stemma della Repubblica da un lato e con lo stemma del Comune dall'altro.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore, è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.
5. I colori tradizionali del Comune sono il bianco e il celeste.

Art. 5 Pari opportunità

1. Il Comune promuove le garanzie per le pari opportunità di entrambi i sessi.

Art. 6 Assistenza e integrazioni sociali.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e con l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 7

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Sindaco e Giunta)

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Composizione

1. Il Consiglio comunale di Lucito è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
2. Il Sindaco viene sempre computato nel numero di Consiglieri assegnati.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

Art. 10

Seduta d'insediamento

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. E' presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio che non può rivestire la carica di Assessore.
3. Dopo l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti ed il giuramento prestato dal Sindaco il consiglio procede alla nomina del Presidente.

Art. 11

Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto tra i consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, dopo due votazioni, si procederà ad altra votazione ed in questa eventualità per la nomina è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio esercitando le sue funzioni con imparzialità.
3. Convoca il Consiglio ne dirige i lavori e le attività, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. E' tenuto a riunire il consiglio nel termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri assegnati o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Sindaco.
6. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio.
7. Il Presidente dura in carica per tutto il mandato consiliare.
Nel caso in cui compia atti contrari alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti ovvero venga meno al proprio dovere d'imparzialità e di garanzia delle prerogative dei consiglieri un quinto dei consiglieri assegnati può presentare una mozione di sfiducia da discutere entro il termine di trenta giorni.
Tale mozione, se approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la decadenza dalla carica.

Art. 12

Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita le funzioni demandategli dall'art. 42 del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Art. 13

Consiglieri comunali – Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri possono costituirsi in gruppo secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio. Nel caso in cui non si avvalgono di tale facoltà, s'intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio.
3. Il comportamento dei consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona amministrazione nel rispetto delle competenze a loro attribuite dalla legge.
4. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
5. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza alla seduta entro dieci giorni dalla stessa..
6. La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione

- della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
7. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
 8. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il Sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 9. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
 10. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarate coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
 11. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno sei giorni prima ed un giorno prima per le sedute dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri. A tal fine, le proposte iscritte all'ordine del giorno, con la relativa documentazione, debbono essere depositate presso la Segreteria comunale almeno due giorni prima della seduta;
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati;
 - d) la seconda convocazione dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione;
 - e) le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti salvo quando diversamente previsto dalla normativa vigente;
 - f) Alla nomina dei rappresentanti consiliari quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni, alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 15

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio

comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 16

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 17

Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune ed ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 18

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine ed alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 19

Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il Regolamento del funzionamento del consiglio disciplinerà lo svolgimento della discussione e delle relative risposte.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 20 Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
4. Entro il termine fissato dal precedente art. 13 il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.
5. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e agli assessori in ordine di anzianità di età.

Art. 21 Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco alla sostituzione del Sindaco in tutte le sue funzioni provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22 Delegati del Sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ai componenti del consiglio e della Giunta, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe o le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatti per iscritto e comunicate al consiglio.
4. Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed, oltre a svolgere tutte le funzioni previste dall' art. 50 del T.U. 18/8/2000, n. 267, ha competenza nei seguenti atti:
 - a) la rappresentanza generale dell'Ente ivi compresa quella in giudizio;
 - b) l'autorizzazione delle missioni degli assessori;
 - c) la promozione degli accordi di programma;
 - d) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - e) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - f) la nomina del Segretario Comunale e la revoca con provvedimento motivato, previa delibera della Giunta;
 - g) l'attribuzione delle funzioni di direttore generale al Segretario Comunale;
 - h) l'attribuzione di competenze dirigenziali al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi;
 - i) quale Ufficiale di Governo esercita tutte le funzioni attribuitegli dall'art. 54 del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Art. 24

La Giunta – Composizione e nomina – Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale nel numero massimo di due.
3. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
4. Gli assessori non consiglieri possono prendere parte alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
5. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di entrambi i sessi.

Art. 25

Competenze della giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. In materia di edilizia ed urbanistica è competente in tutti gli atti che non andranno ad incidere sull'assetto del territorio.
4. E' attribuita alle competenze della Giunta il conferimento degli incarichi fiduciari ex art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Spetta alla Giunta il potere di promuovere e resistere alle liti, di transigere nonché quello di nomina del legale.

Art. 26

Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa..
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni s' intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 27

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI-ASSEMBLEE- CONSULTAZIONI-ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere la efficacia della democrazia.
2. Il Comune garantisce l'efficacia partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Il Comune, pertanto, considera suo compito valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, assicurando ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti: in particolare del diritto di accedere

alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi; il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, sia in forma singola che associata.

Art. 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini. Di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30

Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 31

Istanze - petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da trenta elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
4. I firmatari devono essere identificabili tramite l'apposizione, a fianco della firma, di generalità complete ed indirizzo leggibili.
5. Il primo firmatario rappresenta tutti gli altri ed è responsabile dell'identità dei sottoscrittori.
6. La responsabilità del primo firmatario verrà disciplinata da appositi regolamenti.

Capo II REFERENDUM

Art. 32 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi e propositivi in materia di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa;
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) di bilancio, di disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, di pianta organica e relative variazioni;
 - c) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - d) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il venti per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale;
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33 Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 34 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Istituzione, nomina e durata in carica, cause ostative, revoca

- 1 E' istituito presso il Comune l'ufficio del difensore civico comunale, quale garante della tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi nei limiti e con le modalità previste dal presente statuto, in tutti i casi valutabili come violazione dell'art. 97 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo anche ipotesi di corretta amministrazione.
- 2 Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo ed inseriti nell'apposito regolamento.
- 3 Il difensore civico svolge in piena autonomia attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.
- 4 Il difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere comunale, previa pubblicazione di avviso pubblico.
- 5 L'elezione del difensore civico è effettuata dal consiglio comunale con voto segreto.
- 6 E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
- 7 Il difensore civico può essere revocato a seguito di mozione adducante gravi motivi. La mozione è validamente approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 8 L'incarico del difensore civico comunale ha la durata non superiore al mandato elettivo del sindaco. Al termine di ciascun mandato elettivo l'incarico cessa indipendentemente dalla sua durata.
- 9 Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale o europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali e di comunità montana; gli amministratori e dirigenti delle aziende sanitarie locali;
 - b) i dipendenti comunali e delle Prefetture, degli enti o aziende sottoposte alla vigilanza del Comune.
 - c) Gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
 - d) I componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.
- 10 L'incarico di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
- 11 Ove la nomina riguardi i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi ovvero in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità ai

sensi del D.Lgs. 267/2000, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

- 12 Sono estese al difensore civico comunale le disposizioni sulla ineleggibilità a consigliere comunale di cui alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36 Funzioni

1. Il difensore civico interviene:
 - a) dietro reclamo del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
 - b) dietro reclamo di persone giuridiche pubbliche o private, associazioni o formazioni sociali portatrici di interessi diffusi:
2. I reclami possono essere formulati per iscritto oppure oralmente. Nel secondo caso è redatto verbale dal funzionario ricevente che viene sottoscritto da chi presenta il reclamo.
3. Il difensore civico interviene d'ufficio:
 - a) nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza;
 - b) qualora venga a conoscenza di azioni non rispondenti al principio della corretta amministrazione nell'attività del Comune.
4. Il difensore civico in particolare esercita l'iniziativa d'ufficio nei settori e verso le strutture della pubblica amministrazione che svolgono compiti od erogano servizi nei confronti di anziani, minori, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, extraeuropei ed altri soggetti deboli, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.
5. Gli esiti dell'iniziativa del difensore civico di cui al comma 3 sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni o inefficienze riscontrate.
6. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'amministrazione comunale per fatti o questioni attinenti al rapporto di lavoro nonché i consiglieri comunali.
7. Il reclamo al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi od azioni dinanzi ad organi giurisdizionali od amministrativi. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronuncia sui ricorsi od azioni di cui al presente comma.
8. Il difensore civico, valuta la fondatezza del reclamo in relazione agli interessi di cui si chiede tutela ed ai soggetti reclamanti, chiede all'ufficio interessato informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento. La manifesta infondatezza del reclamo dà luogo ad archiviazione dello stesso ed a conseguente comunicazione motivata al reclamante. In caso di mancata risposta, o di risposta non esauriente o insufficientemente documentata, il difensore civico può:
 - a) accedere a qualsiasi ufficio del comune;
 - b) esaminare provvedimenti ed atti inerenti l'oggetto del proprio intervento ed ottenere copia, usando anche i collegamenti telematici, con spese a carico dell'amministrazione controllata e senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- c) convocare, con congruo preavviso, il responsabile del procedimento e i funzionari competenti a provvedere per esaminare congiuntamente la questione oggetto del suo intervento.
9. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito in atti esclusi dal diritto di accesso dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in atti comunque da considerare riservati in base alle leggi vigenti.
10. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato ne riferisce all'autorità giudiziaria competente.
11. Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, sulla base degli accertamenti compiuti, formula le sue osservazioni ai soggetti competenti a procedere o a provvedere.
12. Il funzionario o l'organo competente:
- provvede, in accoglimento delle richieste del difensore civico, nel termine stabilito dalla legge;
 - comunica al difensore civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.
13. In caso di comportamento omissivo o ritardante del funzionario o dell'organo amministrativo, il difensore civico può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario ad acta.
14. Il difensore civico comunica all'interessato l'esito dell'intervento indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
15. Il dipendente comunale che non collabora o impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore civico è perseguibile disciplinarmente nei limiti delle vigenti disposizioni sulle infrazioni disciplinari. Negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione di appartenenza.
16. Il difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al sindaco una dettagliata relazione sull'attività complessivamente svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate e i possibili rimedi.
17. Il Sindaco entro i successivi 30 giorni, esaminata la relazione e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essa contenuti, formula direttive ai competenti organi perché le misure di loro competenza, con particolare riguardo:
- alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - all'attivazione delle misure disciplinari, ove ne ricorrano gli estremi, nei confronti dei dipendenti il cui operato abbia dato luogo all'intervento del difensore civico.
18. La relazione del difensore civico è pubblicata all'Albo pretorio del Comune.
19. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte dal suo ufficio.
20. Il consiglio comunale, la giunta comunale possono sentire il difensore civico su aspetti particolari inerenti le materie di sua competenza.
21. Apposito regolamento disciplinerà lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 da parte del difensore civico.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA-DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37

Albo pretorio

1. E' istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti ed avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi facilmente.
3. Al fine di assicurare un'informazione adeguata sull'attività del Comune sono istituite ulteriori forme di pubblicità, con l'installazione di due bacheche per la pubblicazione di avvisi pubblici che rivestono particolare rilevanza.

Art. 38

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti preposti sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
2. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente;
 - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione;
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti;
 - d) alla remissione in termini;
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente;
 - f) all'interpello del contribuente.

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITA' - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40 , disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 42

Forma di gestione

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse dalla legge e dal presente statuto.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici nella seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 43

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di altre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 44 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 45 Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente

titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 46

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 47

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi impreveduti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 48

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

Art. 49

Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 50
Unione dei Comuni

1. Per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni, due o più Comuni di norma contermini, possono costituire una Unione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione sono individuati dallo Statuto dell'Unione stessa.
4. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni saranno disciplinati con appositi regolamenti.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 51
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 52
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Art. 53
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 54
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, debitamente motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II **SEGRETARIO COMUNALE-DIRETTORE GENERALE-** **RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI**

Art. 55

Segretario comunale – Direttore generale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
4. Al segretario comunale possono essere conferite dal sindaco le funzioni di direttore generale.
5. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
6. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio di Segretario comunale.

Art. 56

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. In assenza di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., e dell'art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388 possono essere attribuite, con provvedimento motivato dal sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, con durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco. Al termine di ciascun mandato elettivo le funzioni attribuite cessano indipendentemente dalla loro durata.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi a cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267 tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 dello stesso T.U.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi, come sopra incaricati, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la

competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Violazioni di norme comunali – Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a E. 25 né superiore a 500.
3. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 58

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 59

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 60

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.